

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2123 del 03/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | FCPPT1923. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE PISCIADELLO IN LOCALITÀ MACERONE NEL COMUNE DI CESENA (FC) CON CAMBIO TITOLARITÀ. CONCESSIONARI: FORLESI LUCIANA E LOMBARDI ALESSANDRO. USO: RIPOSTIGLIO DI MQ. 14 E SCARICO IN ALVEO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-2170 del 02/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Questo giorno tre MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SX DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITÀ MACERONE NEL COMUNE DI CESENA (FC) CON CAMBIO TITOLARITÀ**  
**CONCESSIONARI: FORLESI LUCIANA E LOMBARDI ALESSANDRO**  
**USO: RIPOSTIGLIO DI MQ. 14 E SCARICO IN ALVEO**  
**PRATICA: FCPPT1923**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna n. 78 del 08/01/2013 con cui è stata rinnovata, con scadenza al 31/12/2018, alla Sig.ra Forlesi Luciana (C.F.: FRLLCN48A42C574R) e al Sig. Lombardi Enzo (C.F. LMBNZE36H30G479D) la concessione rilasciata con atto n. 2523 del 05/03/2007 per l’occupazione di un’area del demanio idrico situata in sponda sinistra del torrente Pisciatello in loc. Macerone nel Comune di Cesena (FC) con fabbricato adibito a rispostiglio (mq. 14) e un’opera di scarico di acque meteoriche munita di idonea valvola antireflusso (diametro di 150 mm); tale area è distinta catastalmente al Fg. 102 antistante Mapp. 138 del comune di Cesena (FC);

**VISTE:**

- l’istanza, completa degli allegati tecnici, registrata al protocollo con PGFC/2018/20790 in data 10/12/2018, con la quale la sig.ra Forlesi Luciana (C.F.: FRLLCN48A42C574R) e il sig. Lombardi Alessandro (C.F.: LMBLSN74C03C573K) entrambi residenti nel Comune di Cesena (FC) hanno chiesto il rinnovo della predetta concessione;
- l’istanza del sig. Lombardi Alessandro (C.F.: LMBLSN74C03C573K) di subentrare nella predetta concessione in qualità di erede del cointestatario della concessione Lombardi Enzo deceduto in data 14/03/2004;
- il certificato di morte e la dichiarazione di successione in cui si attesta che Lombardi Enzo è deceduto in data 14/03/2014 e che unici eredi sono Forlesi Luciana, già titolare della predetta concessione, e Lombardi Alessandro;

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 408 del 27/12/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 781 del 11/03/2019, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PGFC/2019/41125, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all’art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpa PGFC/2019/51499 del 01/04/2019 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**DATO ATTO**, altresì, che i richiedenti:

5. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/11/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. hanno versato il deposito cauzionale pari ad € 370,48 in data 28/02/2007;
7. hanno versato i canoni fino all'anno 2018 compreso;
8. hanno versato il canone dell'anno 2019 pari a € 146,85 comprensivo di € 0,15 ancora dovuto, per adeguamento istat anno 2017, con bonifico bancario effettuato in data 20/03/2019;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2024 ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del decesso del sig. Lombardi Enzo (C.F. LMBNZE36H30G479D) avvenuto in data 14/03/2014, co-titolare della concessione n. 78 del 08/01/2013 – Procedimento **FCPPT1923**;
2. di assentire il subentro del sig. Lombardi Alessandro (C.F.: LMBLSN74C03C573K);
3. di concedere alla Sig.ra **Forlesi Luciana** (C.F.: FRLLCN48A42C574R) e al Sig. **Lombardi Alessandro** (C.F. LMBLSN74C03C573K), residenti nel Comune di Cesena (FC), il **rinnovo** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 78/2013 per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del torrente Pisciatello in loc. Macerone in Comune di Cesena (FC) con fabbricato adibito rispostiglio (mq.14 ) e con un'opera di scarico di acque meteoriche munita di idonea valvola antireflusso (diametro di 150 mm); tale area è distinta catastalmente al Fg. 102 antistante Mapp. 138;
4. di **rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2024**;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di trasmettere, per competenza sulla **restituzione di parte del deposito cauzionale** già versato, a seguito di revisione dell'importo del canone annuale, pari a € 120,48 copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC:

[ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it);

7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 146,70 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 781 del 11/03/2019 che si consegna in copia semplice al concessionario;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto, completo di disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**DI STABILIRE CHE:**

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
*\*Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPPT1923 a favore della sig.ra Forlesi Luciana (C.F.: FRLLCN48A42C574R) e del Lombardi Alessandro (C.F.: LMBLSN74C03C573K) entrambi residenti in Comune di Cesena (FC).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il **rinnovo** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 78/2013 per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del torrente Pisciatello in loc. Macerone in Comune di Cesena (FC) distinta catastalmente al Fg. 102 antistante Mapp. 138 con fabbricato adibito a servizi per uso rispostiglio (mq.14 ) e con un'opera di scarico di acque meteoriche munita di idonea valvola antireflusso (diametro di 150 mm).

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 78/2013 e avrà durata sino al 31/12/2024.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 146,70 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile: per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

#### **Articolo 6**

##### **PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 781 del 11/03/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*" - omissis - 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

*2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*

*3. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, in corrispondenza della proprietà del richiedente, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione;*

##### **CONDIZIONI GENERALI**

*4. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

*5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

*6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Agenzia e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

*7. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*

8. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTPC);

10. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'ARSTPC e secondo le indicazioni che verranno impartite;

11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente. – omissis -".

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**